

Rassegna Stampa

di Venerdì 10 aprile 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
14	Il Sole 24 Ore	10/04/2026	<i>Il Dl Pnrr passa alla Camera C'e' la norma salva cantieri (F.Landolfi)</i>	3
43	Italia Oggi	10/04/2026	<i>Pnrr, fischio finale il 30 giugno (M.Barbero)</i>	4
47	Italia Oggi	10/04/2026	<i>In house, ok alla cooperazione se gratuita</i>	5
47	Italia Oggi	10/04/2026	<i>Subappalto necessario, no a integrazione ex post</i>	6
43	Italia Oggi	10/04/2026	<i>Gare BIM, numeri record</i>	7
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
47	Italia Oggi	10/04/2026	<i>Decisivo il criterio di prossimita' (A.Mascolini)</i>	8
Rubrica Economia				
21	Il Sole 24 Ore	10/04/2026	<i>Quotazioni dell'acciaio ai massimi dal 2024, l'Italia cerca il rilancio</i>	9
23	Il Sole 24 Ore	10/04/2026	<i>La transizione green come leva concreta di crescita per il Paese</i>	10
Rubrica Energia				
32+35	Il Sole 24 Ore	10/04/2026	<i>Impianti geotermici, procedura rapida nei grandi condomini (G.Latour)</i>	12
Rubrica Professionisti				
1+32	Il Sole 24 Ore	10/04/2026	<i>Per il visto leggero del professionista verifica diligente e non solo formale (A.Iorio/L.Ambrosi)</i>	13
34	Il Sole 24 Ore	10/04/2026	<i>Equo compenso, in vigore le sanzioni Cnf</i>	15
34	Italia Oggi	10/04/2026	<i>Equo compenso, limiti precisi (D.Ferrara)</i>	16
34	Italia Oggi	10/04/2026	<i>La riforma della professione forense verso il primo via libera</i>	17



Il Dl Pnrr passa alla Camera C'è la norma salva cantieri

Parlamento

Il testo passerà al Senato per essere convertito in legge entro il 20 aprile

Flavia Landolfi

È passato ieri alla Camera il decreto Pnrr che ora affronterà l'esame al Senato per la conversione in legge, attesa entro il termine del 20 aprile. L'aula della Camera ha dato in serata il via libera al disegno di legge di conversione del decreto con le «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione», con voti 145 favorevoli, 62 contrari e quattro astenuti. Sul testo poco prima era stata votata la questione di fiducia con 201 voti favorevoli e 108 contrari (quattro gli astenuti).

Tra gli emendamenti approvati passa anche una norma che punta a sanare una delle falle dei cantieri Pnrr, chiamati al rush finale con la

data cerchiata in rosso sul calendario del 30 giugno prossimo. A pensare sull'efficienza di tutta la macchina incombeva il rischio che le crisi d'impresa bloccassero lavori già finanziati e con tempi blindati da Bruxelles.

«Al fine di salvaguardare il tempistico completamento delle opere pubbliche», se l'appaltatore «accede a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalità liquidatoria», la stazione appaltante «dispone, ove necessario, la risoluzione del contratto». Se quindi l'impresa di costruzioni entra in una procedura che porta alla liquidazione, la stazione appaltante procede alla chiusura del rapporto senza trascinarsi dietro settimane di incertezza con il rischio di sfiorare il termine ultimo di consegna del cantiere. L'emendamento definisce anche le responsabilità economiche: «Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo già maturate», anche «mediante escussione della garanzia definitiva o compensazione dei crediti».

Non solo, però, perché la norma apre un canale diretto a tutela dei lavoratori: le somme dovute all'impresa, «maturate anteriormente al deposito della domanda»,

possono essere destinate «al soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali» degli addetti al cantiere. Solo dopo, «i crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura».

Dopo la risoluzione, si apre subito il capitolo del subentro. L'amministrazione «procede all'individuazione del nuovo contraente» secondo le regole del codice appalti, e dunque scorrendo la graduatoria oppure, «in caso di impossibilità», con procedura negoziata. Punto chiave: il nuovo operatore entra «alle medesime condizioni del contratto originario» senza alcuna negoziazione.

Infine viene introdotta una clausola di salvaguardia per le operazioni in extremis. «Non è opponibile» alla stazione appaltante un eventuale «contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda» stipulato nei sei mesi prima dell'avvio della procedura. Un'argine che punta a evitare svuotamenti dell'azienda o passaggi di ramo costruiti a tavolino per aggirare la sostituzione nell'appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Regolata la procedura del subentro in caso di crisi dell'appaltatore. Previste norme a tutela dei lavoratori





Il decreto Pnrr ridefinisce i tempi e supera le precedenti scadenze fissate negli atti d'obbligo

Pnrr, fischio finale il 30 giugno

Ora si aspetta la pubblicazione ufficiale delle linee guida

DI MATTEO BARBERO

Per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ancora in esecuzione deadline unica al 30 giugno 2026, anche se gli atti d'obbligo prevedono date di ultimazione anteriori. E questa la principale novità contenuta negli emendamenti al decreto Pnrr (dl 19/2026) approvati dopo il passaggio del provvedimento alla Camera. La relativa previsione, contenuta nel co. 1-bis dell'art. 1, apre finalmente la strada alla pubblicazione delle linee guida già diffuse nei giorni scorsi dalla Struttura di missione e della Ragioneria generale dello Stato, facendo finalmente chiarezza sui tempi di chiusura dei progetti.

La norma. Il co. 1-bis ha quale ambito di applicazione gli investimenti finanziati con le risorse del Pnrr con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni o i contratti di appalto ovvero gli atti di obbligo degli interventi previsti dai citati investimenti e ancora in esecuzione, rechino una data di ultimazione anteriore, inclusi quelli il cui termine sia già scaduto. Al riguardo, si dispone che il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato al 30 giugno 2026, con sostituzione automatica delle clausole difformi come previsto dall'art. 1339 del codice civile. La disposizione prevede al-

trési che, nel caso in cui gli interventi in parola siano ultimati successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premi di accelerazione. Si introduce quindi una deroga alla norma dell'art. 126, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023), che prevede in via generale che, nel caso di proroga legittima del termine di conclusione dei lavori, il premio sia corrisposto, a far data dal termine originariamente previsto nel contratto, anche qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

Le linee guida. Come detto, la disciplina introdotta dal decreto Pnrr deve essere letta in combinato disposto con le linee guida elaborate dalla Struttura di missione d'intesa la Ragioneria generale dello Stato al fine di garantire un'impostazione unitaria alle attività di chiusura degli interventi del Piano. Nel documento viene precisato che la data per la conclusione dell'attuazione di lavori, servizi e forniture è per tutti gli interventi il 30 giugno 2026, ivi compresi gli interventi rientranti nelle misure la cui scadenza europea continua ad essere fissata al c.d. T1 2026, ossia al 31 marzo 2026, che si intendono ricondotte al 30 giugno. Tale scadenza, come detto, deve adesso intendersi come prevalente rispetto ad ogni altra eventual-

mente fissata in atti d'obbligo, convenzioni, decreti ministeriali e ogni altro atto. Nelle linee guida, inoltre, viene individuata quale evidenza per il rispetto di milestones e target il certificato di ultimazione dei lavori ovvero quello di regolare esecuzione/fornitura. Se la data di approvazio-

ne di tali documenti sarà anteriore alla scadenza, l'intervento sarà considerato come concluso nei termini, senza che rilevinno eventuali lavorazioni residuali, che dovranno comunque essere completate entro i successivi 60 giorni. I documenti dovranno essere caricati su REGiS (all'interno della fase Esecuzione/Esecuzione lavori dell'iter di progetto) entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori, mentre i restanti documenti (ad esempio DNSH) entro 15 giorni.

Indicazioni operative. I soggetti attuatori dovranno comunque prestare grande attenzione alle indicazioni fornite dalle singole amministrazioni titolari, che potrebbero richiedere ulteriori documenti (ad esempio, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione). Nel caso in cui tali ulteriori documenti siano già stati prodotti e caricati essi, restano pienamente validi senza necessità di produrre nuovamente il certificato di ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione/fornitura. Negli altri casi, invece, i documenti dovranno essere prodotti e caricati secondo quanto stabilito dai diversi Ministeri.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



In house, ok alla cooperazione se gratuita

Legittimi gli accordi di cooperazione fra società in house del servizio idrico integrato ma a condizione che l'attività sia di interesse comune e senza corrispettivi.

Lo ha precisato l'Anac nel parere n. 6 dell'11/3/2026 individuando i presupposti di legittimità perché si possano stipulare gli accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 7, comma 4 del codice appalti (d. lgs. 36/2023) fra società in house operanti nello stesso settore (gestione di reti e impianti per il servizio idrico integrato).

L'accordo doveva avere ad oggetto l'attività di direzione lavori, il supporto al RUP e le attività di supporto all'ufficio appalti per la realizzazione di interventi PNRR di sostituzione di reti idriche. L'accordo era stato quindi impostato sulla base di quanto stabilisce l'articolo 7 comma 4 del codice appalti e consentiva di evitare il ricorso ad una procedura di affidamento dei servizi contemplati nell'accordo.

Ed è proprio a questa disposizione che l'Anac si rifà preliminarmente evidenziando che questa disposizione esclude l'applicazione delle norme del Codice in caso di cooperazione tra stazioni appaltanti quando le attività siano volte al perseguimento di obiettivi di interesse comune.

In particolare per l'Autorità occorre che vi sia la contemporanea presenza di una serie di elementi fondamentali: in primo luogo le parti dell'accordo devono essere due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; in secondo luogo nella cooperazione deve essere assicurata l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in ottica collaborativa e senza rap-

porto sinallagmatico tra le prestazioni.

In terzo luogo l'accordo deve determinare una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, non potendo essere finalizzato a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti.

Infine le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione. Richiamando anche la relazione illustrativa al codice appalti il parere ricorda anche che, l'elemento determinante dell'accordo è l'assenza di una logica di scambio, costituendo esso un modello convenzionale tramite il quale le amministrazioni coordinano l'esercizio delle proprie funzioni per conseguire un risultato comune, in modo complementare, sinergico e gratuito. Su quest'ultimo aspetto la giurisprudenza ha anche chiarito che i movimenti finanziari tra le parti dell'accordo devono configurarsi esclusivamente come ristoro delle spese sostenute e mai come corrispettivo e che essi non siano utilizzati per sottrarre attività economiche al mercato.

Rispetto alla possibilità di prevedere questi accordi fra società in house l'Anac esprime parere favorevole: il riferimento contenuto all'articolo 7, comma 4 "deve ritenersi esteso anche alle società in house, alla luce delle caratteristiche che le contraddistinguono e sopra sinteticamente illustrate", quindi via libera agli accordi fra società in house in presenza degli elementi evidenziati.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Subappalto necessario, no a integrazione ex post

Quando in un appalto di lavori è prevista una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, la dichiarazione del concorrente come subappalto facoltativo non può essere integrata, neanche con il soccorso istruttorio, come subappalto necessario; non è possibile modificare ex post la natura del subappalto.

Lo afferma il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza del 31/3/2026, n. 2635. Un concorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione a favore di un'impresa che si era lamentata per la mancata esclusione dell'impresa aggiudicataria che non aveva inserito nel DGUE le dichiarazioni relative al subappalto necessario per la categoria di lavori OS28, categoria a qualificazione obbligatoria che include tutti quegli interventi che riguardano "la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima.

Si eccepiva quindi che era stata violata un'apposita disposizione del Disciplinare di gara prevista a pena di esclusione, venendo ciononostante ammessa al soccorso istruttorio dalla stazione appaltante, in violazione dell'autovincolo imposto dalla lex specialis di gara. I giudici accolgono il ricorso dopo avere preliminarmente ricordato che la dichiarazione di subappalto "necessario" o "qualificante" rappresenta una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione che non può essere resa con formule generiche o predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e concorrenza.

Pertanto se il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto ciò non può mai determinare di per sé l'impiego del subappalto per integrare i requisiti di gara perché è comunque necessaria una manifestazione di volontà espressa e specifica. Quindi, se come è avvenuto nella gara citata, il concorrente ha barrato la casella "NO" alla domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, compilando solo il riquadro "informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento", la dichiarazione ha struttura e sostanza di subappalto facoltativo e non può essere riqualficata come qualificante dopo soccorso istruttorio.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Gare BIM, numeri record

Le gare BIM (gare con richiesta di modellazione elettronica, il c.d. Building Information Modelling) sono aumentate dell'80,7% in numero e del 151,1% in valore rispetto al 2024, raggiungendo 638 procedure per un importo complessivo di 1,496 miliardi di euro. I bandi con richiesta di modellazione elettronica rappresentano ora il 27% del totale delle gare per servizi di ingegneria e architettura, più che raddoppiando la quota del 2024 (13,2%).

Ancora più d'impatto il dato sul valore: le gare BIM assorbono il 56,5% degli importi complessivi, contro il 35,3% dell'anno precedente. La quasi totalità delle procedure si colloca sopra la soglia UE dei 221 mila euro: il 91,5% dei bandi concentra il 99,4% del valore.

Sono questi alcuni dei dati emersi durante la presentazione del 9° Rapporto OICE sulla digitalizzazione.

Resta invece una criticità sul piano qualitativo. Solo il 35% delle gare BIM include un capitolo informativo, seppure in crescita dal 24% del 2024, segnale di una cultura della gestione informativa ancora incompleta. La maggior parte delle procedure riguarda la progettazione (71,9%), mentre cresce il peso delle Amministrazioni centrali, salite al 27,9% dei bandi. Tra i principali committenti figurano Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa e ANAS.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Anac sottolinea l'esigenza di un'adeguata predeterminazione nella lex specialis di gara

Decisivo il criterio di prossimità

E obbligo premiale per parità di genere nelle gare pubbliche

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Nelle procedure di affidamento di progetti di rigenerazione urbana è necessario predeterminare correttamente il criterio di prossimità territoriale; obbligatorio inserire tra il criterio premiale per il possesso della certificazione sulla parità di genere, in applicazione dell'articolo 108, comma 7 del codice appalti.

Lo afferma l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 106 del 24/3/2026, relativamente ad un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr di una città capoluogo del Basso Lazio il cui iter sarebbe segnato da gravi criticità della gara e violazioni ripetute del codice degli Appalti.

L'elenco che fa l'Authority non è proprio insignificante: mancata predeterminazione e valorizzazione del criterio di prossimità, mancata previsione di un punteggio premiale da attribuire per il possesso della certificazione sulla parità di genere, errata attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, in violazione delle previsioni contenute nel disciplinare.

Nella delibera si legge che le carenze "incidono sul corretto svolgimento della procedura di gara" e quindi che

la stazione appaltante dovrà decidere come muoversi. Peraltro si era in presenza di una gara europea aperta avente ad oggetto l'affidamento della direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre i 215.000 euro per il progetto di rigenerazione urbana, integrato e strategico del Basso Lazio.

Uno dei profili toccato nella delibera riguarda il criterio della prossimità territoriale, utilizzato come premialità. la stazione appaltante si era infatti limitata ad affermare unicamente che "sarà valutata positivamente la presenza della sede operativa nell'ambito territoriale di realizzazione dell'opera" prevedendo peraltro l'attribuzione di 15 punti sui 90 previsti per l'offerta tecnica.

L'Anac rileva che la platea dei concorrenti non avrebbe potuto in alcun modo aprioristicamente prevedere, in sede di presentazione delle offerte, quali elementi sarebbero stati maggiormente valorizzati ai fini dell'attribuzione del rilevante punteggio premiale riservato al criterio citato. La delibera sottolinea quindi l'esigenza di un'adeguata predeterminazione nella lex specialis di gara "al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, nonché di evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede


di valutazione delle offerte; ciò consente, anche ex post, un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata.

Ne consegue che in difetto di questa condizione - atteso che non è stato declinato in concreto il concetto di "vicinanza", né i criteri di valorizzazione e graduazione degli elementi di prossimità - si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici". Altro profilo

toccato dall'Anac è la certificazione sulla parità di genere il cui possesso da parte dei concorrenti non era stato previsto come criterio premiale.

Sul punto l'Anac si richiama al consolidato orientamento giurisprudenziale e ai precedenti dell'Autorità fra i quali anche il Comunicato del 30/11/2022 e la delibera 145/2025, relativamente al disposto di cui all'articolo 108, comma 7, del codice appalti, che obbliga le stazioni appaltanti ad inserire tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Infine la delibera evidenzia anche l'errata attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, in violazione delle previsioni contenute nel disciplinare.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



Quotazioni dell'acciaio ai massimi dal 2024, l'Italia cerca il rilancio

Siderurgia

L'instabilità incide sui costi, ma la domanda rimane ancora ai livelli del 2024

La crisi in Medio Oriente surriscalda il mercato siderurgico nazionale, con l'andamento delle quotazioni nazionali dei prodotti in acciaio al carbonio ai massimi da marzo 2024, dopo che nella seconda parte dell'anno scorso aveva toccato i minimi degli ultimi 5 anni. La conferma arriva dai numeri del Carbon steel index di Siderweb, forniti ieri nel corso della presentazione della prossima edizione di Made in Steel, evento di riferimento per la filiera dell'acciaio, in programma a Fiera Milano Rho dall'11 al 13 maggio dell'anno prossimo. L'attuale congiuntura, secondo l'analisi di Siderweb, è condizionata dall'instabilità geopolitica, che sta influenzando soprattutto sul costo degli input produttivi, saliti pur in presenza di una domanda che nel 2025 si è confermata vicino ai livelli del 2024. Ciò si somma a una situazione di forte cambiamento per il settore, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare una serie di cambiamenti legati sia al contesto regolatorio (Cbam e nuove misure di difesa commerciale) sia a un riassetto generale che ha interessato la logistica e le filiere di approvvigionamento.

Le opportunità di rilancio del comparto sono, secondo il think tank siderurgico italiano organizzatore dell'evento, concrete, anche se alcune restano ancora sulla carta. «Il nostro Paese è attualmente il terzo maggior importatore di prodotti siderurgici finiti e semilavorati al mondo, dietro a Usa e Turchia - ha detto Emanuele Norsa, analista e coordinatore contenuti e strategie editoriali di Siderweb -. L'Italia resta il secondo produttore di acciaio in Europa, e ha la possibilità nei prossimi 10-15 anni di rilanciare i livelli di produzione per riportarli vicini ai 25 milioni di tonnellate di acciaio liquido, dagli attuali livelli di 20-21 milioni». Secondo Norsa, questo rilancio è però «legato ai futuri sviluppi degli annunci fatti in relazione ai piani per Piombino e Taranto».

Dal punto di vista regionale, infine, ha concluso l'analista, «se è vero che l'Europa soffre di un calo di produzione costante registrato nell'ultimo de-

ennio, l'Italia strategicamente si inserisce all'interno di una regione che invece ha visto grande sviluppo siderurgico negli ultimi anni. Nell'area del Mediterraneo, la produzione ha superato per la prima volta i 90 milioni di tonnellate. Italia, Spagna e Turchia rimangono i campioni sul fronte siderurgico del Mediterraneo, ma i grandi investimenti in corso in Paesi come l'Algeria, l'Egitto, la Libia e il Marocco assicurano per tutta la regione un ruolo da protagonista anche in futuro».

Le prenotazioni per l'edizione 2027 di Made in Steel si apriranno giovedì 4 giugno. Fiera Milano ha ricordato che «la Conference & Exhibition dedicata alla filiera siderurgica, reduce dall'alleanza strategica con Fiera Milano, che è entrata nel capitale con il 70%, oggi si rinnova e guarda al futuro con un progetto ambizioso, che consolida il suo ruolo di punto di riferimento per la filiera. L'alleanza con Siderweb nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare queste caratteristiche - ha detto Francesco Conci, ad dg di Fiera Milano - unendo la nostra dimensione internazionale e la capacità di connettere mercati con l'identità e le competenze verticali di Made in Steel».

Paolo Morandi, ceo di Made in Steel e di Siderweb, ha sottolineato che la manifestazione seguirà due direttrici: il mondo e la filiera. «Il mondo, perché vogliamo aumentare il numero dei maggiori player internazionali dell'acciaio che ogni due anni si ritrovano in Italia, a Milano, a Fieramilano Rho - ha detto -. La seconda direttrice di sviluppo è lungo la filiera dell'acciaio. Oggi Made in Steel partecipano operatori dalla produzione alla prima trasformazione, passando per la distribuzione; il nostro obiettivo è arrivare anche ai settori che hanno l'acciaio tra le proprie materie prime principali, fino ai servizi e ai mondi affini. Siamo convinti che la vera forza risieda nel fare sistema. Con questa strategia in campo, puntiamo a diventare il primo evento al mondo dedicato alla filiera dell'acciaio».

In questo percorso di sviluppo, «Siderweb - ha aggiunto Francesca Morandi, direzione relazioni esterne - resta, a fianco di Fiera Milano, anima e organizzatrice di Made in Steel. Sono i contenuti a rendere unico questo evento: non è solo un momento di incontro e di business, ma

anche un vero hub culturale, dove idee, visioni e competenze si intrecciano. Un luogo in cui gli approfondimenti si fanno slancio propulsivo per il nostro settore».

—M.Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


NIENTE MADE IN USA

Trump riceve acciaio estero per il nuovo salone delle feste

Donald Trump si è fatto paladino dell'industria siderurgica Usa, promettendo di rafforzare e di imporre dazi severi sui metalli provenienti d'oltreoceano. Ma, come rivela il New York Times, la Casa Bianca avrebbe ricevuto acciaio europeo per circa 40 milioni di dollari per il nuovo salone delle feste, fornito sotto forma di donazione dal gruppo ArcelorMittal.

Made in Steel prepara la prossima edizione, dall'11 al 13 maggio dell'anno prossimo: obiettivo sulle filiere

BLOOMBERG



PAOLO MORANDI
Ceo di Made in Steel e di Siderweb



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



La transizione green come leva concreta di crescita per il Paese

L'evento

Focus su tempi e ricette

Puntare sull'efficienza energetica non soltanto per raggiungere obiettivi green, ma anche per ottenere risultati economici migliori. È questo il tema al centro dell'evento organizzato ieri, a Roma, da Edison Next, Engie, Renovit e Veolia per presentare l'Outlook dei servizi energetici realizzato con il supporto di Bain & Company Italia. Un'analisi che ha stimato, per il settore, un mercato da 39 milioni di euro nel 2030 (si veda il servizio in pagina).

Per raggiungere quelle cifre, però, «bisogna creare le giuste condizioni». A dirlo è stato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), Gilberto Pichetto Fratin, che è partito dallo stato del «grande patrimonio immobiliare italiano» per evidenziare l'esigenza di «tecnologie più moderne». Nel nostro Paese, ha spiegato, il «70% dei fabbricati sono classificati come storici, degli anni Cinquanta, quelli del cemento armato a buon prezzo». Per fare passi avanti, ha evidenziato il titolare del Mase, serve, dunque, «un sistema unico organizzato, uscendo dalla sporadicità». E la sfida è doppia perché «all'efficientamento va affiancata anche la competitività».

Per raggiungerla, ha spiegato il ceo di Edison Next, Giovanni Brianza, occorrono interventi precisi. Il top manager ha fornito alcuni esempi, come l'iniziativa messa in campo con Michelin: «Abbiamo investito 60 milioni su un impianto a Cuneo. Il cliente è riuscito a ridurre del 47% le emissioni di CO₂, e quindi il costo associato, e in questo modo anche del 30% il costo energetico». Stesso discorso anche sul fronte degli interventi per la Pa, con l'illuminazione pubblica «che ha permesso ai Comuni di risparmiare in media del 62%, con picchi fino all'80 per cento». Per gli immobili comunali si arriva «al 15%, con picchi del 30%». Qui, vanno fatte delle distinzioni. Un caso positivo è rappresentato dagli ospedali, mentre le scuole aranciano perché, è la spiegazione, «restano aperte troppo poco tempo: non vengono utilizzate abbastanza e hanno una grande dispersione energetica». Dai censi-

menti di Edison Next sui 24 mila edifici scolastici, infatti, l'età media raggiunge i 56 anni. Quindi, ha chiarito Brianza, «bisogna usare la transizione per ottenere un risparmio del 25% sul costo dell'energia e usare quei soldi per fare in modo che le scuole diventino un luogo vivo».

Altra sfida: accettare il fatto che i risultati non possono essere immediati. Si parla di investimenti «in 15 anni», con rientri in «circa 10 anni», ha detto l'ad di Edison Next. Per intervenire sul futuro, però, sono necessarie ora scelte mirate, come ha rimarcato Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia e la Transizione energetica: «L'efficienza è diventata di interesse comune, fondamentale per la sopravvivenza del sistema industriale. È il vettore più economico, un investimento». Poi, il rilancio sul nucleare: «Abbiamo una terza possibilità» ha detto Regina, riferendosi ai referendum in cui è stato bocciato. «Penso che l'Italia, adesso, abbia capito. Anche la Spagna lo usa insieme alla rinnovabili». A proposito di energia green, il capo del dipartimento energetico del Mase Federico Boschi ha rivendicato lo sforzo del dicastero: «Gli effetti sui prezzi si vedranno in prospettiva».

Il lungo termine è stato anche al centro della riflessione della ceo di Engie Italia, Monica Iacono. «Bisogna pensare a lungo raggio, dato che solo il 25% degli investimenti ha traguardi oltre il 2030». Dallo studio è emersa anche la fatica del settore terziario: «Un discorso di dimensioni, basti pensare alla grande distribuzione, e di cultura» secondo Iacono.

Senza dimenticare, comunque, le crisi attuali. Da un lato, il contesto geopolitico «caratterizzato da crescente volatilità», come ha sottolineato Emanuela Trentin, ceo Veolia in Italia, che ha invitato il governo «a creare una cabina di regia sull'energia, necessaria vista la continua difficoltà europea negli approvvigionamenti energetici». Dall'altro, c'è il Pnrr in fase conclusiva. Nella fase successiva, ha detto il ceo di Renovit, Cristian Acquistapace, «per promuovere interventi di efficienza energetica, sarà decisivo massimizzare la leva finanziaria, favorendo la convergenza tra investimenti pubblici e privati attraverso

strumenti contrattuali efficaci come gli Energy Performance Contract, che garantiscono risultati nel tempo, generano un effetto moltiplicatore e consentono il trasferimento dei rischi esecutivi ed operativi alle ESC».

Va tenuto a mente, infine, che non è soltanto una questione di fondi, ma anche di riuscire a ottenerli. È su questo che ha fatto leva il messaggio di Gaetano Manfredi, presidente dell'Ance: «I centri più piccoli hanno bisogno di un aiuto. Inoltre, i grandi impianti sono situati nelle aree interne: bisogna incentivare i piccoli Comuni ad accettarli, garantendo dei ritorni economici». Insomma, fare dell'efficientamento energetico una sfida collettiva che va dalle metropoli ai paesi meno popolosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

17 miliardi

Il valore del mercato

È la dimensione, secondo la fotografia scattata dall'Outlook dei servizi energetici in Italia "Energia per competere" presentato ieri a Roma da Edison Next, Engie, Renovit e Veolia e realizzato con il supporto di Bain & Company Italia, del mercato dei servizi energetici in Italia nel 2025. Questo valore è stato trainato dagli interventi sugli edifici (in particolare, rinnovo), dalla generazione distribuita (principalmente fotovoltaico e accumuli) e dai servizi di gestione energetici. Il dato, destinato a crescere da qui al 2030, fotografa la centralità del settore per la competitività del Paese.

8 miliardi

La spesa della Pa

È la spesa che ha raggiunto nel 2025 la pubblica amministrazione nel mercato dei servizi energetici, sostenuta soprattutto dai servizi di gestione e

manutenzione, nonché dallo sviluppo delle smart cities. Secondo l'Outlook, la pubblica amministrazione adotta un approccio orientato al controllo della spesa, semplicità operativa e minimizzazione dei rischi. Ciò nonostante lo studio conferma opportunità rilevanti nella riqualificazione del patrimonio pubblico, con gradi di maturità variabili (sanità e illuminazione pubblica più avanzati).

5 miliardi

Il comparto industriale

È lo sforzo messo in campo dal comparto industriale per lo sviluppo dei servizi energetici, guidati da investimenti nella generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e dai servizi di gestione e manutenzione degli impianti. L'analisi spiega che il comparto industriale mostra una maturità crescente in funzione della scala, con imprese energy-intensive che hanno già effettuato prime iniziative e sviluppato competenze interne e che continueranno a investire, mentre c'è una



consapevolezza ridotta nelle Pmi.

4 miliardi

L'impegno del terziario

È la spesa sostenuta nel 2025 dal settore terziario nei servizi

energetici secondo la rilevazione contenuta nell'Outlook. Il mercato è ancora parzialmente sviluppato, con bassa consapevolezza e competenze limitate. Rispetto agli altri comparti, c'è una propensione all'investimento

contenuta e opportunistica con interventi di efficienza energetica meno diffusi se confrontati con quelli messi in pista dall'industria. Prevalgono, in particolare, le iniziative di generazione distribuita e le aziende richiedono soprattutto riduzione costi.



Il ministro Pichetto:
«La sfida è doppia perché la competitività va affiancata all'efficientamento»
Brianza: **«Bisogna usare la transizione per ottenere un risparmio del 25% sul costo dell'energia»**




I progetti. Due impianti realizzati da Edison Next: in alto quello per la decarbonizzazione degli pneumatici nello stabilimento Michelin di Cuneo. In basso uno dei più grandi impianti fotovoltaici d'Italia su un parcheggio presso il sito di Avio Aero a Rivalta



GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica



GIOVANNI BRIANZA
Chief executive officer di Edison Next



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Immobili

Impianti geotermici, procedura rapida nei grandi condomini —p.35

Impianti geotermici, procedura rapida nei grandi condomini

Immobili

Publicato il decreto Mase che abbassa i limiti per installare le sonde

Giuseppe Latour

Procedura semplificata per gli impianti che raggiungono i 500 kW. Vale a dire, anche grandi condomini con una quarantina di appartamenti. È questa la novità più importante del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 2 aprile 2026, appena pubblicato per rendere più semplice l'installazione di sonde geotermiche, rivedendo e alleggerendo le regole in vigore dal 2022, dove questa soglia veniva collocata molto più in basso, a 100 kW.

Il provvedimento punta a spingere la diffusione delle sonde geotermiche, che consentono di scambiare calore con il sottosuolo e di produrre aria calda o fredda e acqua

calda sanitaria, in abbinata a una pompa di calore. Spiega infatti il ministro Gilberto Pichetto: «Interveniamo per garantire regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo la diffusione di una tecnologia pulita, efficiente e ancora sottoutilizzata».

La procedura abilitativa semplificata (che può essere chiusa anche nel giro di un mese) si applicherà, come detto, fino a 500 kW ed entro i 250 metri di profondità (prima erano 170). Traducendo: si passa da semplificazioni limitate a fabbricati piuttosto piccoli, alle procedure leggere anche per i condomini più grandi. Considerando, però, che la realizzazione di sonde geotermiche a servizio di edifici già esistenti è consentita - dice il decreto - solo se non comporta «modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici». Andranno, invece, in edilizia

libera (quindi, senza alcuna autorizzazione) gli impianti con potenza inferiore ai 50 kW e profondità inferiore agli 80 metri.

«Con questo intervento - spiega Emanuele Emani, coordinatore della piattaforma Geotermia del Consiglio nazionale dei geologi - si allarga il possibile utilizzo della geotermia. Si tratta di una tecnologia fondamentale in una fase di difficoltà nell'approvvigionamento energetico, che potrebbe essere utilizzata in buona parte dei condomini. Anche se, ovviamente, bisogna capire, caso per caso, se c'è lo spazio necessario e ci sono le condizioni tecniche legate anche ai sistemi di riscaldamento che vengono utilizzati». Il decreto promuove anche una maggiore uniformità a livello territoriale: «Ci sono Regioni che non hanno mai regolamentato la materia. In questo caso, grazie a una norma univoca, speriamo si possa dare un maggiore impulso a tutti», dice ancora Emani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

Il provvedimento

Il decreto appena pubblicato dal ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica rivede una norma del 2022 dell'allora ministero della Transizione ecologica che disciplinava la stessa materia. L'obiettivo del provvedimento è semplificare ulteriormente l'installazione di impianti geotermici

I limiti

Gli interventi più rilevanti riguardano i limiti per l'installazione di impianti. Viene elevato in modo molto consistente il tetto fino al quale potranno essere realizzate sonde geotermiche in regime di procedura semplificata. Con questo meccanismo il via libera può arrivare in 30 giorni


Gli edifici

La procedura semplificata sarà applicabile fino a 500 kW di potenza (prima erano 100 kW) e fino a 250 metri di profondità (prima erano 170). Vuol dire che sarà possibile realizzare in modo più rapido impianti che servono grandi condomini e non solo piccoli edifici. Accanto a questo ci sono anche lavori in edilizia libera



Cassazione

Per il visto leggero
del professionista
verifica diligente
e non solo formale



Ambrosi e Iorio
— a pag. 35

Professionisti

Il rilascio del visto leggero non esime dalle verifiche

— p.35

Il Sole 24 ORE

Petrolio, export Usa da record (-30%)

Trattativa diretta fra Israele e Libano ma continuano attacchi e sgomberi

Fil, Enel, Enav e Leonardo arrivano le nomine al vertice

HERNO

Norme & Tributi

Transfer pricing, rettifiche Iva da valutare caso per caso

Cmt, comunicazioni rilevanti dal 30 giugno

Norme & Tributi

Impianti gestemki, procedura rapida nei grandi condomini

Estetica, funzionalità e sostenibilità per i professionisti del verde

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Il visto leggero non esime il professionista dalle verifiche

Cassazione /1

**L'attività di controllo
non può risolversi in un
semplice riscontro formale**

**È necessario invece
valutare la corrispondenza
reale dei dati dichiarati**

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Il rilascio del visto leggero da parte del commercialista non è atto meramente formale, ma implica un obbligo di verifica sostanziale con la conseguenza che il professionista, agendo con la diligenza qualificata richiesta dalla sua attività deve accertare l'effettiva esistenza del dato esposto in dichiarazione (nella specie un credito d'imposta) e non solo la sua corrispondenza documentale.

La violazione di tale obbligo, attraverso il rilascio di visto falso che attesta un credito inesistente, comporta la responsabilità solidale del professioni-

sta per il tributo evaso, in quanto la sua condotta concorre causalmente alla realizzazione della violazione.

Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 8845 depositata ieri.

La vicenda trae origine da una frode sul mancato versamento di accise mediante compensazione di crediti Iva inesistenti.

Un commercialista aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva di una società coinvolta, certificando l'esistenza di un credito poi utilizzato per compensare le accise dovute. L'agenzia delle Dogane, ritenendo non validi i pagamenti effettuati tramite tale compensazione, ha notificato avviso di pagamento non solo alle società direttamente obbligate, ma anche al commercialista in qualità di coobbligato solidale. Allo stesso professionista sono state anche irrogate sanzioni per aver concorso nella violazione. Il commercialista ricorreva dinanzi al giudice tributario, lamentando, in sintesi, di non

avere responsabilità in quanto il visto leggero apposto avrebbe comportato solo un controllo formale, senza possibilità di verificare la reale genesi del credito. Entrambi i gradi di merito hanno confermato la legittimità delle contestazioni.

La Cassazione, richiamando giurisprudenza penale, ha evidenziato che il "visto leggero" non si esaurisce in un mero controllo formale o aritmetico. Esso impone al professionista di riscontrare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione e la normativa di riferimento.

Poiché il visto può essere rilasciato solo per le dichiarazioni che il professionista ha predisposto, su di lui grava un dovere di diligenza qualificata che implica un approfondimento sull'effettiva esistenza del credito. Nella specie, il professionista non ha dimostrato di aver adempiuto a tale dovere, ammettendo anzi di essersi limitato a una verifica formale.

La Corte ha anche evidenziato che la responsabilità per le sanzioni amministrative in capo esclusivamente alla persona giuridica (ex articolo 7 del Dl 269/2003) non deroga al principio generale del concorso dell'estraneo nell'illecito tributario (articolo 9 Dlgs 472/1997)

Ne consegue che il professionista che, con la propria condotta (segnatamente, il rilascio del falso visto), ha contribuito causalmente alla violazione commessa dalla società, risponde anche a titolo di concorso nel reato per la parte sanzionatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Equo compenso, in vigore le sanzioni Cnf

Avvocati


Norma deontologica corretta dopo le osservazioni Antitrust

In vigore la nuova versione, riveduta e corretta, della disposizione del codice deontologico forense sull'equo compenso. Accolte dal Cnf le osservazioni dell'Antitrust (che aveva equiparato gli avvocati alle imprese) che circa un anno fa aveva contestato l'eccessiva estensione del perimetro di applicazione della prima edizione della norma.

Così, l'insieme di divieti, obblighi e sanzioni contenuti nel nuovo articolo 25 bis del Codice si applica ai rapporti professionali nei confronti di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro.

Interessati anche i rapporti professionali a favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Viene così chiarito e dettagliato che le nuove regole, datate 2023, trovano attuazione nei rapporti con i grandi committenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



In vigore la norma del codice deontologico forense modificata dopo i rilievi dell'Antitrust

Equo compenso, limiti precisi

Obbligatorio solo per grandi clienti o scatta la sanzione

DI DARIO FERRARA

È in vigore la norma del codice deontologico forense che riconosce in modo esplicito agli avvocati l'equo compenso della legge 21/04/2023, n. 49 soltanto nei rapporti con i grandi clienti, prevedendo sanzioni disciplinari per l'inosservanza. Passati sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 05/02/2026 n. 29, è operativo il nuovo testo dell'articolo 25-bis Cdf, modificato dal Consiglio nazionale forense dopo i dubbi espressi dall'Antitrust: l'authority aveva rilevato potenziali restrizioni della concorrenza da un'applicazione estensiva della norma a ogni rapporto professionale. Lo rende noto lo stesso Cnf nella circolare n. 1 dell'08/04/2026.

Copia e incolla. È stata introdotta nella norma deontologica una formulazione il più possibile aderente al dettato normativo. Per gli avvocati, dunque, vige il divieto di concordare un compenso che non sia proporzionato alla prestazione e determinato in base ai parametri forensi nelle attivi-

tà professionali svolte in favore di: banche e assicurazioni e loro controllate e mandatarie; imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico avevano più di 50 dipendenti o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; pubbliche amministrazioni e loro partecipate, tranne società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione. Se la convenzione, il contratto o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti sono predisposti soltanto dall'avvocato, il legale è tenuto ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, pena la nullità della pattuizione; disposizioni che non si applicano nei rapporti con altri clienti, come aziende sotto-soglia, lavoratori autonomi e privati cittadini. Rischia la censura l'avvocato se viola la norma che circoscrive l'applicazione dell'equo compenso, mentre la sanzione disciplinare è l'avvertimento per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione scritta al cliente.

Impegni sufficienti. Se-

condo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la precedente formulazione dell'articolo 25-bis Cdf non avrebbe limitato i suoi effetti ai soli grandi clienti interessati dalla normativa: il che, secondo l'Agcm, avrebbe invece aumentato i prezzi dei servizi professionali per i clienti «non grandi». Anzi, notava l'authority, nel rispondere al Consiglio dell'Ordine forense di Torino nel parere 38/2024 sull'applicazione di un parametro tariffario forense, il Consiglio nazionale non circoscriveva l'efficacia dell'articolo 25-bis Cdf ai soli grandi clienti interessati dalla normativa. Il set di impegni offerti in seguito dal Cnf all'Antitrust ha tuttavia eliminato le preoccupazioni espresse dall'Agcm all'apertura del procedimento. Il Consiglio nazionale, infatti, si è impegnato a dare la massima diffusione alla norma deontologica anche fra i nuovi iscritti, anche organizzando convegni ed eventi formativi. E ora raccomanda ai Coa «attenersi strettamente» alle indicazioni del Cdf.

— © Riproduzione riservata —





La riforma della professione forense verso il primo via libera

La riforma della professione forense (2629) si appresta a «spiccare il volo»: a quanto apprende *ItaliaOggi*, infatti, il presidente della commissione Giustizia della Camera, il deputato di Fdi Ciro Maschio, ha reso noto ieri pomeriggio che la prossima settimana verranno votati «tutti gli emendamenti» depositati. La mossa, che conferma alcune voci circolate nei giorni scorsi in Transatlantico, rimette, dunque, concretamente «in pista» la revisione dell'ordinamento degli avvocati che si ipotizza possa approdare in Aula nel mese di

giugno. L'annuncio del numero uno dell'organismo di Montecitorio è arrivato poche ore dopo lo svolgimento dell'informativa della premier Giorgia Meloni

che, in un passaggio del suo intervento in Parlamento, ha ricordato fra gli obiettivi del governo quello di «completare l'ambizioso percorso di riforma degli ordinamenti professionali»: insieme al «restyling» dell'attività dei legali, infatti, nel settembre del 2025 a Palazzo Chigi sono stati varati altri tre provvedimenti, uno per il riordino generale di 15 categorie (1663, in commissio-

ne Giustizia al Senato, dove mancano i pareri sulle proposte di modifica), un altro concernente i profili sanitari e uno per aggiornare lo statuto dei dottori commercialisti ed esperti contabili (2700 e 2628, rispettivamente all'esame delle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera).

Il presidente del Consiglio na-

zionale forense Francesco Greco ha riferito d'aver ricevuto rassicurazioni da esponenti di maggioranza sulla volontà di far avanzare il testo, a seguito di fasi di accelerazione e periodi di

«stand-by». A sollecitare la ripresa dei lavori due mesi fa era stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio: come rivelato, poi, da parlamentari di centrodestra, il Guardasigilli aveva stimolato i componenti della II commissione di Montecitorio a impegnarsi, affinché la riforma venisse varata dall'Assemblea prima del referendum del 22 e 23 marzo (in cui ha prevalso il «no», ma l'Avvocatura si era schierata per il «sì», come raccontato su *ItaliaOggi* del 19 febbraio).

© Riproduzione riservata

Simona D'Alessio



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q